

CENTRO SPORTIVO ITALIANO

Coordinamento Nazionale dell'Attività Sportiva

REGOLAMENTO GIUSTIZIA SPORTIVA



Approvato dal
Consiglio Nazionale
del 29/7/2021

*Alla memoria
del Vicepresidente nazionale Csi
Santo Gagliano,
preside, giurista sportivo, educatore*

Capo I - Principi informativi

Art. 1 - Competenza degli organi giudicanti

1. Le mancanze e le violazioni commesse dalle società e dai tesserati del CSI nonché i procedimenti derivanti dallo svolgimento dell'attività sportiva sono di competenza degli organi di giustizia sportiva che operano secondo il presente Regolamento di Giustizia Sportiva emanato dal Consiglio nazionale e/o specifici Regolamenti sperimentali approvati dal Consiglio nazionale.

Art. 2 - L'amministrazione della giustizia sportiva

1. La giustizia sportiva assicura il corretto e regolare svolgimento dell'attività sportiva all'interno del CSI e garantisce l'attuazione del progetto sportivo ed educativo dell'Associazione. Nel perseguimento delle finalità dell'Associazione - centralità della persona, lo sport inteso come mezzo di maturazione personale e di impegno, il metodo democratico - l'amministrazione della giustizia sportiva privilegia l'applicazione delle norme e dei regolamenti come valore e punto di riferimento e applica le sanzioni non come strumento repressivo ma nello spirito del recupero e del reinserimento nel circuito della pratica sportiva. Per questi motivi l'amministrazione della giustizia sportiva nel CSI si attua attraverso: la presunzione di innocenza, il reale accertamento dei fatti, la trasparenza delle procedure, la certezza e proporzionalità delle sanzioni, la pubblicità degli atti, la rapida esecuzione delle deliberazioni, la garanzia di più gradi di giudizio. In ogni fase di giudizio e a tutti i livelli dell'Associazione è garantita alle Società sportive e ai singoli tesserati la difesa, da esercitarsi secondo le norme e le modalità previste dal presente Regolamento.

2. La violazione del principio di difesa rende nulli tutti gli atti compiuti.

Art. 3 - Diritti e doveri delle Società sportive

1. Tutte le Società sportive affiliate al CSI nonché i rispettivi tesserati devono mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva in ogni rapporto di natura agonistica e sociale. Il loro comportamento è soggetto alla giurisdizione degli Organi di giustizia sportiva previsti dal presente Regolamento e/o da specifici Regolamenti sperimentali approvati dal Consiglio nazionale.

2. Ai soggetti di cui al comma precedente è fatto divieto di dare comunque a terzi, notizie o informazioni che riguardano fatti oggetto di indagini o procedimenti disciplinari in corso.

3. Le Società sportive, in persona dei loro presidenti e/o legali rappresentanti, sono tenute a fornire agli organi del CSI risposte complete e veritiere su quanto loro richiesto; sono altresì obbligate a trasmettere copia degli atti e documenti a loro richiesti.

4. A tutte le Società sportive affiliate al CSI nonché ai rispettivi tesserati, è fatto obbligo, se convocati, di presentarsi dinanzi agli Organi di giustizia sportiva.

Art. 4 - Responsabilità delle Società e dei tesserati

1. Nello svolgimento dell'attività sportiva, le Società e i tesserati rispondono delle violazioni di natura tecnica e disciplinare a titolo di dolo e/o di colpa, salvo che provino che il fatto è ascrivibile a caso fortuito o a forza maggiore. Le Società sportive, anche in solido fra loro, sono responsabili per fatti ascrivibili ai propri tesserati e/o per eventi che abbiano influito sul regolare svolgimento delle gare, salvo che provino di non aver potuto impedire il fatto.

Art. 5 - Applicazione delle norme

1. L'ignoranza delle norme del presente Regolamento, oltre che di quelle statutarie ed associative del CSI e di ogni altra disposizione vigente, non può essere invocata in alcun caso a discolta dei fatti oggetto di procedimento disciplinare.

Capo II - Competenza degli Organi di giustizia sportiva

Art. 6 - Ambito di competenza

1. Gli Organi di giustizia sportiva del CSI hanno il compito di garantire il corretto svolgimento di tutte le attività sportive. In particolare: verificano la correttezza e la regolarità delle manifestazioni sportive, ne omologano i risultati, deliberano sui reclami presentati, assumono i provvedimenti disciplinari previsti dal presente Regolamento nei confronti delle Società sportive e dei loro tesserati che hanno commesso infrazioni nel corso e in occasione dello svolgimento di attività sportive all'interno del CSI.

Art. 7 - Illeciti sportivi

1. Gli Organi di giustizia sportiva, inoltre, hanno la competenza sugli illeciti sportivi.

Art. 8 - Limitazioni delle competenze

1. La competenza degli Organi di giustizia sportiva è limitata solo ed esclusivamente ai praticanti l'attività sportiva e quindi alle Società e ai loro tesserati. È esclusa pertanto qualsiasi loro competenza sugli arbitri, sui giudici e sugli ufficiali di gara in generale, fatta eccezione per quelli forniti dalle parti.

2. In caso di accertata infrazione da parte degli arbitri e dei giudici di gara ufficialmente designati, gli Organi di giustizia sportiva rimettono il caso alla I Sezione della Procura Associativa inviando copia della relativa documentazione alla competente Commissione Arbitri e Giudici di gara.

3. È escluso qualsiasi intervento degli Organi di giustizia sportiva sulle infrazioni commesse dalle Società e dai loro tesserati per fatti non strettamente connessi alle attività sportive, la cui competenza, è demandata al Collegio dei Probiviri del CSI.

Capo III - Gli Organi di giustizia sportiva e loro funzionamento

Art. 9 - Organi di giustizia sportiva

1. Sono Organi di giustizia sportiva:

- a) La Commissione Territoriale Giudicante (CTG)
- b) La Commissione Regionale Giudicante (CRG)
- c) La Commissione Nazionale Giudicante (CNG)
- d) La Corte Nazionale di Giustizia Sportiva (CNGS)
- e) La II Sezione della Procura Associativa in funzione di Sezione delle Garanzie.

2. La costituzione di tali organi è obbligatoria, secondo le modalità previste dallo Statuto. I suoi componenti durano in carica quattro anni.

3. I Consigli territoriali, regionali e il Consiglio nazionale nominano i Presidenti delle rispettive Commissioni Giudicanti, nonché i loro componenti.

Art. 10 - Commissione Territoriale Giudicante

1. Presso ogni Comitato territoriale del CSI è costituita la Commissione Territoriale Giudicante, competente per i giudizi di I grado su tutta l'attività sportiva del Comitato territoriale.

2. La CTG è un organo monocratico. Il Consiglio territoriale, secondo le proprie necessità, può istituire un'unica commissione per tutte le discipline sportive, ovvero può costituire più commissioni competenti per gruppi di discipline o per singola disciplina. Possono essere nominati uno o più componenti vicari secondo le esigenze del Comitato territoriale.

3. La CTG verifica la regolarità delle gare, omologa le stesse, delibera sui reclami presentati, assume i provvedimenti disciplinari nei confronti delle Società e dei loro tesserati.

Commissione Esecutiva in Campo (CEC)

4. Nei concentramenti e/o attività di breve durata con esclusione delle varie fasi dei Campionati nazionali del CSI è competente la Commissione Giudicante rispetto all'organo organizzante. Nell'occasione demanda i propri compiti di omologazione delle gare, di delibera sui reclami presentati e di assunzione dei provvedimenti disciplinari limitati alla durata della manifestazione alla Commissione Esecutiva in Campo (CEC).

5. Per le infrazioni che comportino squalifiche o sospensioni di durata più lunga di quella della manifestazione, la CEC rimette gli atti al competente Organo di primo grado CTG-CRG-CNG a seconda del livello di attività.

Segreteria degli Organi giudicanti del Comitato

6. La segreteria e la funzionalità della CTG e dei suoi organi è assicurata dalla segreteria del Comitato territoriale.

Modalità particolari per gli organi giudicanti

7. Per garantire la qualità e la funzionalità degli Organi giudicanti, i Comitati limitrofi della stessa Regione possono scegliere di avvalersi di un'unica CTG che appositamente costituiscono, previa autorizzazione della II Sezione della Procura Associativa. Detta autorizzazione è richiesta dai Presidenti dei Comitati interessati.

Art. 11 - Commissione Regionale Giudicante

1. Presso ogni Comitato regionale del CSI è costituita la Commissione Regionale Giudicante, competente per i giudizi di I grado su tutta l'attività sportiva del Comitato regionale, nonché organo d'appello avverso i provvedimenti di I grado delle CTG del proprio territorio regionale; delibera inoltre sui procedimenti per illecito sportivo (limitatamente all'attività locale).

2. La CRG è un organo monocratico per lo svolgimento dei propri compiti per l'attività di competenza regionale in funzione di giudice di I grado. Il Consiglio regionale, secondo le proprie necessità, può istituire un'unica commissione per tutte le discipline sportive, ovvero può costituire più commissioni competenti per gruppi di discipline o per singola disciplina. Possono essere nominati uno o più componenti vicari secondo le esigenze del Comitato regionale.

La CRG svolge le funzioni di giudice di appello in composizione collegiale e i propri incontri possono avvenire anche in videoconferenza. La CRG in funzione di giudice di I grado verifica la regolarità delle gare, omologa le stesse, delibera sui reclami presentati, assume i provvedimenti disciplinari nei confronti delle Società e dei loro tesserati.

3. La CRG in composizione collegiale è costituita dal Presidente e da un numero variabile, minimo tre, di componenti a seconda delle esigenze organizzative del Comitato. La CRG in funzione di giudice di II grado, quando reso necessario per la corretta e tempestiva amministrazione della giustizia sportiva, può essere organizzata in Sezioni competenti per territorio, nominate dal Consiglio regionale su richiesta del relativo Consiglio territoriale ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento sul funzionamento delle Sezioni distaccate delle CRG.

Il Presidente della CRG

4. Il Presidente garantisce il corretto funzionamento della CRG, nomina fra i componenti della commissione l'organo monocratico in funzione di CRG per l'attività regionale nei giudizi di I grado regionale, nomina il Collegio per le funzioni di giudice d'appello avverso le decisioni CTG della propria regione. Il Presidente, per il tramite dei relativi responsabili nominati dal Consiglio regionale, garantisce il corretto funzionamento e l'uniformità delle decisioni delle Sezioni distaccate competenti per territorio; nomina e presiede il collegio delle Sezioni distaccate nei casi in cui il provvedimento impugnato preveda una squalifica o inibizione di un tesserato per un periodo pari o superiore a tre mesi a carico di un minorenni o di sei mesi a carico di un maggiorenne ed ogni qual volta gli venga richiesto dal responsabile della Sezione distaccata.

La CRG in funzione di organo d'appello

5. Il Collegio giudicante per ogni sua riunione è formato da 3 componenti, tra i quali il Presidente o il Presidente delegato.

Segreteria degli Organi giudicanti del Comitato regionale

6. La segreteria e la funzionalità della CRG e dei suoi organi è assicurata dalla segreteria del Comitato Regionale d'intesa col Presidente della CRG.

Modalità particolari per gli Organi giudicanti regionali

7. Per garantire la qualità e la funzionalità degli organi giudicanti, Comitati regionali limitrofi possono scegliere di avvalersi di un'unica CRG che appositamente costituiscono, previa autorizzazione della II Sezione della Procura Associativa.

8. Il funzionamento delle Sezioni distaccate delle CRG è disciplinato dall'apposito regolamento approvato dal Consiglio nazionale, che integra il presente Regolamento di Giustizia.

Art. 12 - Gli Organi giudicanti dei Comitati territoriali / regionali commissariati

1. La Commissione giudicante del Comitato territoriale o regionale commissariato svolge le proprie funzioni fino alla scadenza naturale del mandato. Se il commissariamento si protrae, il commissario incaricato, valutata la necessità, proroga le funzioni della Commissione giudicante, ovvero accertata la decadenza per fine mandato della stessa, d'intesa con la Presidenza nazionale, potrà trasferire ad un Comitato territoriale/regionale limitrofo le competenze in ambito di giustizia sportiva.

Art. 13 - Commissione Nazionale Giudicante

1. Presso la Presidenza nazionale è costituita la Commissione Nazionale Giudicante composta da un Presidente e quattro componenti.

2. La CNG è un organo monocratico - in funzione di giudice di I grado - per l'attività interregionale o nazionale, il quale verifica la regolarità delle gare, omologa le stesse, delibera sui reclami presentati assume i provvedimenti disciplinari nei confronti delle Società e dei loro tesserati.

- 3.** La CNG, in funzione di organo collegiale:
- a) giudica in seconda istanza gli appelli relativi all'attività regionale avverso le deliberazioni assunte dalle rispettive CRG o dalle loro Sezioni distaccate;
 - b) giudica in ultima e definitiva istanza i procedimenti annullati per motivi di legittimità e rimessi al suo giudizio da parte della CNGS;
 - c) giudica in via definitiva i procedimenti annullati per revoca e rimessi al suo giudizio da parte della CNGS;
 - d) giudica in prima istanza i procedimenti di illecito sportivo relativi all'attività sportiva regionale e nazionale.
- 4.** La CNG può svolgere le sue funzioni anche in videoconferenza.

Il Presidente della CNG

- 5.** Il Presidente garantisce il corretto funzionamento degli organi della CNG, assicura il rispetto del Regolamento di giustizia sportiva, garantisce l'uniformità delle decisioni.
- 6.** Compone, inoltre, in occasione dei vari procedimenti, il Collegio giudicante che di norma presiede personalmente
- 7.** Nomina un organo monocratico (CDN) in funzione di giudice di I grado per l'attività nazionale o inter-regionale fra gli abilitati alla funzione di giudice nazionale secondo i criteri preventivamente stabiliti all'inizio del mandato in collaborazione con la Sezione "Studi e Documentazione".

Funzionamento della CNG

- 8.** Il Collegio giudicante per ogni sua riunione è formato da 3 componenti, tra i quali il Presidente o il Presidente delegato.

Segreteria della CNG

- 9.** La segreteria e la funzionalità della CNG è assicurata dal Coordinamento Nazionale dell'Attività Sportiva, d'intesa con il Presidente della medesima CNG.

Art. 14 - Corte Nazionale di Giustizia Sportiva

- 1.** La Corte Nazionale di Giustizia Sportiva è composta dal Presidente e da quattro giudici.
- 2.** Il Presidente coordina i lavori della Corte, forma per ogni procedimento il Collegio giudicante, che presiede personalmente o per delega.
- 3.** Il Collegio giudicante della CNGS è composto da 3 giudici, compreso il Presidente e svolge i seguenti compiti:
- delibera sui ricorsi per legittimità e, se accolti, li rimette alla Commissione nazionale giudicante per la definitiva decisione; li decide anche nel merito qualora riguardino deliberazioni assunte dalla CNG;
 - esamina i ricorsi per revoca proposti dalla II Sezione della Procura Associativa e, se accolti, li rimette alla CNG che si pronuncia in via definitiva; li decide anche nel merito quando riguardino deliberazioni assunte dalla CNG;
 - delibera in seconda ed ultima istanza sui ricorsi relativi ai procedimenti per illecito sportivo pronunciati in primo grado dalla CRG (per l'attività locale) e dalla CNG (per l'attività regionale e nazionale);
 - fornisce l'esatta interpretazione dei regolamenti sportivi nazionali.

Art. 15 - II Sezione Procura Associativa - Ufficio Sezione delle Garanzie

1. La II sezione della Procura Associativa svolge la funzione di Ufficio Sezione delle Garanzie per la giustizia sportiva ed è composta secondo quanto previsto dal Regolamento della Procura Associativa. In generale:

- può acquisire documentazione ufficiale che trasmette alla Commissione giudicante competente al fine di instaurare una procedura d'ufficio;
- effettua un continuo monitoraggio delle deliberazioni assunte da tutti gli altri Organi di giustizia sportiva del CSI e in caso di inosservanza dei regolamenti, disparità di giudizio, illogicità delle sanzioni, deferisce il caso alla CNGS per la conseguente deliberazione sulla sussistenza delle doglianze.
- esamina i ricorsi per le medesime motivazioni prodotti dai Presidenti dei Comitati territoriali, regionali e nazionale, ciascuno per l'attività di propria competenza, e, se li riscontra fondati, deferisce il caso alla CNGS per la conseguente deliberazione sulla sussistenza delle doglianze;
- può rimettere gli atti alla I Sezione della Procura Associativa, oltre a vigilare sul rispetto dell'obbligo in capo alle Commissioni Giudicanti, al fine di aprire un procedimento disciplinare a carico di tesserati, Società sportive affiliate, organi e organismi associativi, per fatti lesivi della convivenza associativa;
- autorizza la costituzione di un'unica CTG/CRG su richiesta di comitati limitrofi;
- svolge le sue funzioni nei procedimenti di revoca e di illecito sportivo.

2. La CNG può svolgere le sue funzioni anche in videoconferenza.

3. Ogni Comitato territoriale/regionale dovrà trasmettere alla suddetta Procura le delibere/i provvedimenti inerenti all'attività sportiva.

Art. 16 - Incompatibilità e requisiti

1. Per i componenti degli Organi di giustizia sportiva di ogni livello vigono le incompatibilità previste dallo Statuto.

2. I tesserati CSI componenti di Organi di giustizia sportiva non possono prendere parte attivamente a giudizi inerenti le competizioni nelle quali sono impegnati come atleti.

3. I componenti degli Organi di giustizia sportiva devono aver compiuto il percorso formativo abilitante ed essere in possesso di specifiche competenze.

4. I componenti degli Organi di giustizia sportiva a livello nazionale devono essere in possesso di un diploma di laurea in materie giuridiche, o titolo equipollente, oppure devono aver fatto parte per almeno quattro anni di un Organo di giustizia sportiva del CSI.

5. I componenti degli Organi di giustizia sportiva devono essere terzi e imparziali e svolgere la loro funzione in piena autonomia.

Capo IV- Procedimenti**Art. 17- Procedimenti innanzi alla Commissione giudicante di I grado**

1. I procedimenti innanzi alla Commissione giudicante sono instaurati:

- a) d'ufficio, a seguito di acquisizione dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione della II Sezione della Procura Associativa;
- b) su istanza della parte interessata.

2. Tutti i procedimenti avvengono attraverso gli atti ufficiali; si svolgono oralmente laddove esplicitamente previsto dal presente Regolamento e quando i giudici ritengano opportuno ascoltare gli interessati o porli a confronto; tuttavia anche in questi casi deve essere compilato un verbale che costituisce lo strumento su cui si basano l'esame e le deliberazioni dei giudici e degli Organi dei gradi successivi.

Procedimento d'ufficio

3. In base al referto di gara, alle relazioni degli ufficiali di gara o dei commissari di campo e a documenti ritenuti dallo stesso giudice idonei alla valutazione, o su segnalazione della II Sezione della Procura Associativa, la Commissione giudicante competente può agire d'ufficio sia sull'omologazione della gara sia su eventuali infrazioni disciplinari commesse dai tesserati, per tutte le manifestazioni ufficiali, ivi incluse le gare dei tornei o dei concentramenti.

Rimette gli atti alla I Sezione della Procura Associativa ove l'ipotesi di infrazione accertata rientri nella competenza della giustizia associativa.

Procedimento su istanza di parte

4. Il reclamo deve essere proposto alla Commissione Giudicante competente entro il termine di tre giorni dalla disputa della gara. Se il terzo giorno cade in giorno festivo, il termine si intende spostato al primo giorno non festivo utile. Esso contiene l'indicazione dell'oggetto, delle ragioni su cui è fondato e degli eventuali mezzi di prova.

Giudizio di I grado Commissione Territoriale / Regionale / Nazionale Giudicante

5. Il giudizio di primo grado innanzi alla Commissione territoriale/regionale/nazionale giudicante si svolge in camera di consiglio prevalentemente sugli atti. L'Organo giudicante può, quando lo ritiene opportuno, sentire gli ufficiali di gara coinvolti (arbitri, giudici di gara, commissari di campo ecc.), chiedere integrazioni scritte dei rapporti, sentire in via consultiva il responsabile arbitrale in qualità di esperto del regolamento tecnico della disciplina sportiva interessata.

Art. 18 - Decisione

1. La Commissione giudicante emette il provvedimento entro i termini previsti dal Regolamento e tendenzialmente prima della disputa di gare del turno successivo.

2. In caso di impedimento o esigenze organizzative e/o istruttorie, fissa la data in cui assumerà la pronuncia, che è comunicata tempestivamente dalla segreteria agli interessati o, in alternativa, pubblicata sul Comunicato Ufficiale.

Garanzia del contraddittorio

3. I soggetti interessati possono in ogni momento, prima della pronuncia, fare pervenire memorie e documenti.

4. La Commissione giudicante delibera dopo avere assunto ogni informazione che ritiene utile ai fini della pronuncia. Nel caso in cui il referto di gara o la relazione degli ufficiali di gara siano insufficienti, può convocare a chiarimento gli ufficiali di gara nonché soggetti terzi, redigendo apposito verbale. La decisione è pubblicata sul Comunicato Ufficiale e nei casi di urgenza è comunicata alle parti (e-mail, comunicazione scritta consegnata a mano, comunicazione scritta via messaggistica istantanea tra le utenze ufficiali).

Art. 19 - Giudizio di Appello

1. Avverso le decisioni di I Grado della Commissione Territoriale Giudicante è ammesso ricorso in appello innanzi alla Commissione Regionale Giudicante o, ove costituita, alla Sezione distaccata territorialmente competente.

2. Avverso le decisioni di I Grado della Commissione Regionale Giudicante o delle sue Sezioni distaccate è ammesso appello innanzi alla Commissione Nazionale Giudicante.
3. Avverso le decisioni di I Grado della Commissione Nazionale Giudicante è ammesso ricorso in appello innanzi alla Corte Nazionale di Giustizia Sportiva.
4. Le decisioni della Commissione Regionale o delle sue Sezioni distaccate / della Commissione Nazionale Giudicante in funzione di giudice d'appello definiscono il giudizio e non sono impugnabili nel merito.
5. Avverso la decisione di qualsiasi livello è ammesso il ricorso per legittimità innanzi alla Corte Nazionale di Giustizia Sportiva.

Art. 20 - Modalità del giudizio d'appello

1. L'appello può essere promosso dalla parte interessata ed è depositato presso la Commissione giudicante/Sezione distaccata competente entro il termine perentorio di tre giorni dalla data in cui la decisione è pubblicata sul Comunicato Ufficiale. Se il terzo giorno cade in giorno festivo, il termine si intende spostato al primo giorno non festivo utile.
2. L'appello non è ammesso per le squalifiche di durata inferiore a 3 giornate o a 15 giorni e per le ammende il cui importo sia pari al doppio di quello minimo previsto annualmente dal Coordinamento Nazionale dell'Attività Sportiva.
3. Gli interessati hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia dei documenti su cui la decisione è fondata.
4. La controparte, nel termine perentorio di due giorni dalla ricezione dell'appello, può far pervenire memoria difensiva alla Commissione giudicante.
5. La CRG o la CNG devono pronunciarsi entro il termine di giorni tre dal ricevimento delle eventuali memorie difensive; qualora fossero impossibilitate a farlo per motivi di forza maggiore o per l'allungamento dell'istruttoria, il Presidente della Commissione dispone la rinnovazione, stabilendo un ulteriore termine e pubblicando tale sua deliberazione sul Comunicato Ufficiale. La CRG e la CNG devono comunque pronunciarsi prima che si concluda la manifestazione o la fase intermedia propedeutica ad una fase successiva del torneo cui l'istanza si riferisce. In caso contrario, il Presidente della struttura che organizza la fase interessata al risultato dell'istanza, sospende il proseguimento dell'attività e impone un termine massimo di tre giorni all'organo giudicante per la pronuncia. In difetto rimette il caso al Presidente della Corte Nazionale per la Giustizia sportiva chiedendo l'assegnazione del giudizio ad altra CRG. Il Presidente, se ne accoglie le motivazioni deve entro il termine perentorio di 2 giorni dal ricevimento della richiesta, assegnare il giudizio ad altra CRG limitrofa. Nel caso che l'organo inadempiente sia un collegio della CNG, il Presidente della Corte Nazionale di Giustizia Sportiva assegna ad altra sezione della stessa CNG. L'ingiustificata inerzia degli Organi giudicanti può essere segnalata da chiunque ne abbia interesse alla I Sezione della Procura Associativa per l'apertura di un procedimento disciplinare innanzi al Collegio Nazionale dei Probiviri.
6. La Commissione giudicante in funzione di giudice d'appello può riformare in tutto od in parte la pronuncia impugnata. Se rileva motivi di improponibilità o di improcedibilità dell'istanza proposta in primo grado, annulla la decisione impugnata. In ogni altro caso in cui non debba dichiarare l'inammissibilità del reclamo o dell'appello decide nel merito.

7. La pronuncia è pubblicata sul Comunicato Ufficiale e nei casi di urgenza è comunicata alle parti.

Art. 21 - Titolarità per la presentazione delle impugnazioni

1. Tutte le impugnazioni proposte davanti agli Organi di giustizia del CSI - reclami, appelli, ricorsi - possono essere presentate:

- per quanto riguarda le gare o le sanzioni inflitte alle squadre, dalle Società sportive;
- per quanto riguarda le sanzioni inflitte agli atleti, ai dirigenti, ai tecnici e ai soci, indifferentemente dai tesserati colpiti dal provvedimento disciplinare o dalle Società di appartenenza.

Art. 22 - Sottoscrizioni delle impugnazioni

1. La sottoscrizione degli atti proposti dalle Società sportive deve essere effettuata dal legale rappresentante della stessa, e in particolare dal Presidente o, in sua assenza e/o se inibito, dal VicePresidente.

2. Ciascuna Società può delegare, con atto a firma del legale rappresentante, un altro tesserato a sottoscrivere il reclamo stesso. Tale delega può essere conferita per un'intera manifestazione o per parte della stessa (ad es. in occasioni di fasi regionali o nazionali o di concentramenti), ovvero per un singolo atto di impugnazione.

3. Copia della delega di cui al comma precedente va sempre acclusa al reclamo che viene sottoscritto dal dirigente delegato a pena di inammissibilità del reclamo stesso.

4. Nelle fasi finali dei Campionati nazionali l'atto di designazione sostituisce la delega di cui al precedente comma.

5. Le sottoscrizioni delle impugnazioni possono avvenire anche con firma digitale del rappresentante legale della Società per quelle inerenti la Società sportiva, mentre per le impugnazioni dei tesserati solo con la personale firma digitale degli stessi.

Art. 23 - Inammissibilità del reclamo e delle impugnazioni

1. Nel reclamo e nelle impugnazioni (appelli, ricorsi) costituisce motivo di inammissibilità:

- a) l'invio oltre i termini previsti del reclamo o dell'atto di impugnazione;
- b) vizi formali sul preannuncio di reclamo e/o sulla riserva scritta;
- c) la mancata sottoscrizione (autografa o in forma digitale) dell'atto da parte di chi ne ha titolo ai sensi di quanto prescritto dagli artt. 21 e 22 del presente Regolamento;
- d) la mancanza di motivazione e comunque la redazione del reclamo stesso in forma generica;
- e) il mancato invio alla controparte della copia del reclamo o dell'impugnazione (se riguarda solo risultato della gara)

In questi casi l'Organo giudicante deve dichiarare inammissibile il reclamo o l'impugnazione ed astenersi dal suo esame.

2. La declaratoria di inammissibilità comporta l'impossibilità di riproposizione del reclamo o impugnazione.

3. Costituisce invece irregolarità formale il mancato o errato versamento della tassa ovvero ogni altra irregolarità che non rientri nell'elenco delle inammissibilità indicate al comma 1. In questi casi l'Organo giudicante pone un termine perentorio, in ogni caso entro l'inizio della trattazione del ricorso, per regolarizzare o integrare l'atto, a pena di improcedibilità.

Art. 24 - Tassa reclamo e tassa impugnazioni

1. Le tasse allegate ai reclami ed alle impugnazioni accolti, anche parzialmente, sono restituite; vengono incamerate in ogni altra ipotesi, ivi compresa quella del ritiro del reclamo/atto di impugnazione proposto.

Art. 25 - Errato invio delle impugnazioni

1. Qualora un reclamo o un atto di impugnazione sia stato inviato o comunque pervenga ad un Organo del CSI o ad una articolazione territoriale di un Organo del CSI diversi dal corretto destinatario, deve essere trasmesso immediatamente all'Organo o all'articolazione territoriale dell'Organo competente da parte della struttura del CSI che erroneamente l'ha ricevuto.

Art. 26 - Rinuncia al gravame

1. Le parti possono rinunciare, per iscritto con firma del legale rappresentante, al reclamo o ad altro atto di impugnazione, in qualsiasi momento anteriore alla trattazione dello stesso.

2. La rinuncia comporta l'archiviazione del procedimento, salvo che l'Organo giudicante non intenda proseguire d'ufficio; la rinuncia non ha comunque effetto nei casi di denunciato illecito sportivo e nei procedimenti riguardanti la posizione irregolare di tesserati.

Capo V - Procedimenti speciali**Sezione I - Procedimento per motivi di legittimità****Art. 27 - Procedimento per motivi di legittimità**

1. Il procedimento per motivi di legittimità viene instaurato su ricorso delle parti e riguarda soltanto la procedura seguita con esclusione assoluta del merito. L'Organo competente è la Corte Nazionale di Giustizia Sportiva.

Art. 28 - Presentazione dei ricorsi di legittimità

1. I ricorsi relativi alla legittimità vanno presentati alla CNGS entro 10 giorni dalla pubblicazione sul Comunicato Ufficiale della deliberazione che si intende impugnare.

2. I ricorsi possono essere presentati dalle Società e dai tesserati che risultano interessati alla vicenda, anche se gli stessi si riferiscano a gare alle quali non abbiano preso parte e il cui risultato, però, influisce sulla loro posizione in classifica.

3. I ricorsi vanno notificati all'Organo che ha emesso la deliberazione che si intende impugnare. Se riguardano il risultato di una gara o la compilazione della classifica, anche alle Società controinteressate.

4. Ai ricorsi vanno acclusi la tassa prevista e la documentazione relativa all'invio al competente Organo di giustizia sportiva e alle Società controinteressate.

Art. 29 - Modalità per la presentazione dei ricorsi di legittimità

1. Per l'invio del ricorso alla Corte Nazionale di Giustizia Sportiva e alla Società controparte si può utilizzare una delle seguenti modalità:

- a) consegna diretta, con rilascio della ricevuta da parte del Comitato e/o della Società destinataria;
- b) raccomandata;
- c) e-mail o PEC: gli atti vanno inviati all'indirizzo e-mail del Comitato dall'indirizzo e-mail (o PEC, se disponibile), notificato al CSI all'atto dell'affiliazione e/o dell'iscrizione alla manifestazione. Per quanto riguarda la notifica alla controparte, tale compito viene assolto con l'invio all'indirizzo e-mail della stessa, notificato al CSI all'atto dell'affiliazione e/o dell'iscrizione alla manifestazione.

2. La tassa per la proposizione del ricorso, se non acclusa agli atti inviati, va versata direttamente alla segreteria del Comitato.

Art. 30 - Obbligo d'invio degli atti

1. Ricevuta la copia del ricorso, l'Organo che ha emesso la deliberazione impugnata invia entro tre giorni alla CNGS la documentazione relativa al procedimento.

2. In caso di mancato invio degli atti nei termini previsti, il Presidente della CNGS può procedere all'acquisizione degli stessi mediante un commissario "ad acta" dallo stesso nominato.

Art. 31 - Termini per la definizione

1. La CNGS deve pronunciarsi sui ricorsi entro il termine perentorio di 15 giorni dal loro ricevimento; qualora fosse impossibilitata a farlo per motivi di forza maggiore o per l'allungamento dell'istruttoria, il Presidente della CNGS dispone, entro la scadenza dei 15 giorni, un nuovo termine notificandolo agli interessati.

Art. 32 - Competenza per il nuovo giudizio

1. La CNGS qualora accolga il ricorso, anche parzialmente, annulla, tutta o in parte, la deliberazione impugnata e rimette gli atti del procedimento alla CNG la quale deve pronunciarsi in via definitiva entro 10 giorni dal ricevimento degli atti.

2. Qualora il ricorso riguardi una deliberazione assunta dalla CNG, la CNGS decide contestualmente anche sul merito.

Sezione II - Procedimento di revoca

Art. 33 - Competenze della II Sezione della Procura Associativa

1. La II Sezione della Procura Associativa – Ufficio Sezione delle Garanzie può impugnare presso la CNGS, entro 30 giorni dalla pubblicazione sui Comunicati Ufficiali, le deliberazioni assunte da tutti gli Organi di giustizia sportiva che ritiene incongrue o in palese contrasto col presente regolamento.

Art. 34 - Prerogative dei Presidenti territoriali, regionali e nazionale

1. I Presidenti dei Comitati territoriali e regionali e il Presidente nazionale, ciascuno limitatamente al livello di attività di loro competenza, possono segnalare alla II Sezione della Procura Associativa quelle deliberazioni che ritengono incongrue o in palese contrasto col presente regolamento, entro quattro giorni dalla loro pubblicazione sul Comunicato Ufficiale.

2. La II Sezione della Procura Associativa, in caso di accoglimento delle segnalazioni, provvede ad impugnare tali deliberazioni presso la CNGS entro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento da parte delle competenti strutture del CSI.

Art. 35 - Impugnazioni presso la CNGS

1. Ricevute le impugnazioni della II Sezione della Procura Associativa, il Presidente della CNGS notifica gli atti del procedimento all'Organo di giustizia sportiva che ha emesso la deliberazione oggetto di gravame, e al quale chiede l'immediata remissione degli atti, nonché alle Società e ai tesserati interessati, fissando un termine per l'invio di memorie e controdeduzioni.

2. In caso di mancato invio nei termini previsti degli atti, il Presidente della CNGS può procedere all'acquisizione degli stessi mediante un commissario "ad acta" dallo stesso nominato.

Art. 36 - Termini per la definizione delle impugnazioni

1. La CNGS deve pronunciarsi sui procedimenti di revoca entro il termine perentorio di 15 giorni dal loro ricevimento; qualora fosse impossibilitata a farlo per motivi di forza maggiore o per l'allungamento dell'istruttoria, il Presidente della CNGS dispone, entro la scadenza dei 15 giorni, un nuovo termine notificando agli interessati tale sua deliberazione.

Art. 37 - Competenza per il nuovo giudizio

1. La CNGS qualora accolga, anche parzialmente, l'impugnazione proposta, annulla, tutta o in parte la deliberazione oggetto di gravame e rimette gli atti del procedimento alla CNG la quale deve pronunciarsi in via definitiva entro 10 giorni dal ricevimento degli atti.

2. Qualora il ricorso riguardi una deliberazione assunta dalla CNG, la CNGS decide contestualmente anche sul merito.

Sezione II - Procedimenti speciali

Procedimenti per illecito sportivo

Art. 38 - Instaurazione del procedimento

1. Tutti i tesserati del CSI che vengono a conoscenza di illeciti sportivi o di tentati illeciti, hanno l'obbligo di denunciare quanto a loro conoscenza alla I ed alla II Sezione della Procura Associativa – Ufficio Sezione delle Garanzie o di informare una delle strutture del CSI.

2. I procedimenti per illecito sportivo vengono instaurati, d'ufficio o su segnalazione da parte di tesserati o terzi, dalla II Sezione della Procura Associativa e riguardano i tentativi posti in essere per modificare i risultati di una gara, l'andamento di una manifestazione sportiva, l'impegno corretto e leale dei tesserati che vi sono coinvolti.

3. Ai fini dell'instaurazione del procedimento non è rilevante che la condotta di illecito sia andata o meno a buon fine.

Art. 39 - Istruttoria dei procedimenti

1. La II Sezione della Procura Associativa svolge l'istruttoria acquisendo la documentazione necessaria e sentendo i tesserati o i terzi coinvolti.

2. Tali audizioni, di norma, si svolgono presso le sedi CSI di residenza degli interessati e la Sezione delle Garanzie può svolgerle delegandole a dirigenti locali del CSI, in via prioritaria ai componenti della Commissione giudicante locale.

Art. 40 - Obblighi dei tesserati nel corso dei procedimenti

1. I tesserati al CSI, convocati per essere ascoltati in merito ai procedimenti di illecito sportivo, hanno l'obbligo di presentarsi e di riferire quanto a loro conoscenza.

2. La II Sezione della Procura Associativa provvederà a sospendere immediatamente da ogni attività sportiva ed associativa - in accordo con la I Sezione - quei tesserati che, regolarmente convocati per essere ascoltati, risultassero assenti ingiustificati e a deferire gli stessi al competente Organo del CSI per l'assunzione dei provvedimenti disciplinari previsti.

Art. 41 - Competenze della II Sezione Procura Associativa - Ufficio Sezione delle Garanzie

1. Conclusa l'istruttoria, la II Sezione della Procura Associativa può archiviare il caso o deferirlo per il giudizio alla competente Commissione regionale giudicante, per gli illeciti riferiti all'attività locale della regione, o alla Commissione nazionale giudicante per gli illeciti riferiti all'attività regionale e nazionale.
2. Per gli illeciti riferiti all'attività locale, la II Sezione della Procura Associativa, nel disporre il deferimento, può chiedere alla CNGS che lo stesso venga assegnato per la trattazione ad una CRG di un'altra regione laddove ciò venga ritenuto opportuno o necessario a causa delle situazioni locali.
3. Sulla richiesta si pronuncia il Presidente della CNGS che, in caso di accoglimento, individua la CRG cui assegnare la trattazione del caso.

Art. 42 - Attivazione e svolgimento dei procedimenti

1. Ricevuto il deferimento, il Presidente della CRG o della CNG stabilisce la data per la trattazione del procedimento e notifica gli atti alle Società, ai tesserati interessati nonché ai relativi Comitati di appartenenza e ad eventuali terzi coinvolti. Contestualmente fissa un termine per l'invio di memorie o la segnalazione di fatti nuovi non contemplati nell'istruttoria.
2. Le Società sportive e i tesserati deferiti devono presentarsi il giorno della trattazione del procedimento davanti all'Organo che ha la competenza a trattarlo. Parimenti hanno quest'obbligo tutti i tesserati citati come testimoni. Nei confronti della Società e dei tesserati assenti, oltre alla pronuncia di contumacia, saranno assunti da parte dell'Organo che tratta il caso i provvedimenti opportuni e necessari.

Art. 43 - Composizione degli Organi giudicanti

1. In occasione dei procedimenti per illecito sportivo ciascuna CRG e CNG funziona, di norma, con la presenza di tutti i suoi componenti; per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente o il Presidente delegato.

Art. 44 - Modalità di svolgimento dei procedimenti

1. Il procedimento per illecito sportivo viene trattato oralmente e dello stesso deve essere compilato un verbale.
2. Vi interviene la II Sezione della Procura Associativa il cui rappresentante ha il compito di concludere il procedimento con le richieste di sanzioni a carico delle Società e dei tesserati deferiti.
3. Costoro, peraltro, possono essere rappresentati da altri tesserati, che non facciano parte però di nessuna struttura territoriale del CSI, o assistiti da avvocati iscritti all'ordine.

Art. 45 - Definizione dei procedimenti e ricorsi

1. Concluso il dibattimento, la CRG o la CNG si pronuncia in camera di consiglio. Avverso le sue deliberazioni è ammesso ricorso alla CNGS entro 10 giorni dalla pubblicazione delle relative motivazioni.
2. Possono proporre ricorso: la II Sezione della Procura Associativa, le Società e i tesserati deferiti, nonché le Società interessate alla vicenda. I ricorsi vanno inviati con le modalità previste per le impugnazioni presso la CGNS e non prevedono versamento di tassa alcuna.

Art. 46 - Definizione dei ricorsi

1. La CNGS si pronuncia in via definitiva sui ricorsi di cui al punto precedente entro 15 giorni dalla loro presentazione.

2. In occasione della trattazione di tali ricorsi, la CNGS funziona, di norma, con l'intervento di tutti i suoi componenti; per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente o il Presidente delegato.

Sezione IV - Procedimenti per l'uso di sostanze dopanti

Art. 47 - Applicabilità delle norme

1. In conformità al Codice Sportivo Antidoping della NADO Italia, l'attività sportiva del CSI ricade sotto la giurisdizione della NADO Italia nell'applicazione del programma antidoping.

2. In virtù della loro affiliazione, tesseramento, accreditamento o comunque della loro appartenenza al CSI o partecipazione agli eventi sportivi, gli atleti, il personale di supporto degli atleti e le altre persone hanno l'obbligo di conoscere e rispettare le Norme Sportive Antidoping (NSA) quale condizione indispensabile per la pratica della attività sportiva.

3. Per tutto quanto inerente all'uso di sostanze dopanti si fa rinvio alle normative antidoping della NADO Italia ivi compreso da parte del CSI il riconoscimento delle squalifiche irrogate dalla NADO.

4. Per quanto sopra qualunque atleta o persona squalificato dalla NADO Italia non può svolgere nell'ambito del CSI nessuna attività sportiva, da atleta o dirigente, nel periodo di squalifica.

Capo VI - Svolgimento dell'attività sportiva

Sezione I - Norme generali sui procedimenti di I grado

Art. 48 - I referti e i rapporti di gara

1. I referti e i rapporti di gara vengono rimessi alla Commissione Giudicante di I grado che ha il compito di omologare le gare e assumere i provvedimenti disciplinari.

Art. 49 - Omologazione delle gare

1. La gara deve essere omologata col risultato conseguito sul campo qualora dal referto non emergano irregolarità sul suo svolgimento e sulla posizione dei tesserati partecipanti alla stessa.

Art. 50 - Irregolare partecipazione di uno o più atleti alle gare

1. L'irregolare posizione di un atleta, accertata d'ufficio o su reclamo di parte, comporta la perdita della gara da parte della squadra per la quale lo stesso ha giocato e l'assunzione dei conseguenti provvedimenti disciplinari.

2. La partecipazione ad una gara di uno o più atleti al di sotto del limite minimo di età previsto dai regolamenti non comporta la perdita della gara ma soltanto l'assunzione di eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti degli atleti interessati e del dirigente accompagnatore.

3. Parimenti non comporta la perdita della gara, ma produce soltanto l'assunzione di provvedimenti disciplinari nei confronti degli interessati e della Società, l'irregolare posizione di dirigenti e di tecnici partecipanti alla gara.

Art. 51 - Assenza di una squadra sul campo

1. L'assenza sul campo di una squadra comporta per la stessa la perdita della gara per rinuncia e l'assunzione dei provvedimenti disciplinari previsti dal Regolamento della manifestazione.

Art. 52 - Assenza preannunciata di una squadra sul campo

1. L'assenza sul campo preannunciata, l'arrivo oltre il tempo d'attesa, la presenza di un numero insufficiente di atleti per dare inizio alla gara, qualora giustificati e motivati, comportano per la squadra in difetto soltanto la perdita della gara, un'ammenda ridotta del 50% rispetto a quanto stabilito dal regolamento della manifestazione. Ai fini della quantificazione del numero delle rinunce effettuate, tale tipo di rinuncia va calcolata al 50%.

2. Qualora tali fatti siano dovuti a motivi di forza maggiore non dipendenti dalla Società, la stessa può chiedere, con istanza da presentarsi entro le ore 20:00 del giorno successivo a quello previsto per la disputa della gara o del primo giorno non festivo, la ripetizione della stessa. L'Organo giudicante può accogliere tale istanza che, tra l'altro, può comportare la messa a carico della Società delle spese di organizzazione e di quelle di trasferta sostenute dalla Società avversaria.

Art. 53 - Sostituzioni irregolari e provvedimenti consequenziali

1. L'irregolare sostituzione di atleti nel corso della gara comporta la ripetizione della stessa e l'assunzione di provvedimenti disciplinari nei confronti della Società in difetto.

2. Tuttavia il giudice può stabilire di dare gara persa alla Società che ha effettuato la sostituzione irregolare - oppure la conferma del risultato finale, se più sfavorevole alla società in difetto - qualora la stessa sia stata fatta carpando la buona fede degli arbitri o attraverso inganni o artifici.

Art. 54 - Mancanza del numero minimo degli atleti nel corso di una gara

1. Il venir meno, durante la gara, del numero minimo di atleti, comporta soltanto la perdita della stessa col risultato previsto dal regolamento tecnico o, se più sfavorevole per la squadra in difetto, con quello conseguito sul campo al momento della sospensione.

Art. 55 - Irregolare svolgimento o sospensione di una gara

1. L'irregolare svolgimento di una gara o la sua sospensione per incidenti, comporta la perdita della stessa per la Società in difetto e l'assunzione dei provvedimenti disciplinari necessari ed opportuni.

Art. 56 - Errore tecnico arbitrale

1. L'"errore tecnico" arbitrale – che consiste nell'erronea applicazione di norme o regole di gioco da parte del direttore di gara, sottratte alla sua discrezionale applicazione – se accertato dagli organi giudicanti, comporta la disposizione della ripetizione della gara.

2. L'errore tecnico deve risultare dal referto o rapporto di gara o da atto integrativo dello stesso o da filmati, a condizione che offrano piena garanzia tecnica o documentale.

3. L'errore tecnico non è di per sé sufficiente ad invalidare la gara, se non risulti che esso abbia concretamente, e non in astratto, influito sullo svolgimento del gioco.

Art. 57 - Gara proseguita pro-forma

1. Se dagli atti ufficiali emerge che la gara sia stata ad un certo punto sospesa e proseguita pro-forma, il giudice deve innanzitutto accertare la reale sussistenza degli elementi che impedivano il regolare proseguimento della gara e che hanno indotto l'arbitro o gli arbitri alla determinazione di proseguirla pro-forma.

2. In presenza di tali elementi la gara verrà data persa alla Società in difetto, a carico della quale saranno anche assunti i relativi provvedimenti disciplinari.

3. Qualora, invece, risultasse che non sussistevano gli elementi per la sospensione della gara o che l'arbitro non abbia posto in essere tutti gli atti o assunto tutti i provvedimenti necessari per riportare l'ordine in campo, verrà disposta la ripetizione della gara, fermo restando l'assunzione di eventuali provvedimenti nei confronti delle Società e dei tesserati che hanno creato la situazione di difficoltà in campo.

4. Il riconoscimento del proseguimento pro-forma di una gara comporta da parte del giudice, in relazione al comportamento disciplinare dei singoli tesserati, una valutazione del tutto particolare che tenga conto della situazione che si è venuta a creare sul campo.

Art. 58 - Omologazioni ed eventuali penalizzazioni

1. L'omologazione di una gara pubblicata sul Comunicato Ufficiale può essere sempre impugnata, d'ufficio o su appello di parte, secondo i termini e le modalità di cui al presente regolamento, sino alla conclusione della manifestazione (o singola fase, se trattasi di Campionati nazionali).

2. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, qualora nello svolgimento dell'attività emergessero posizioni irregolari di atleti che abbiano preso parte a gare omologate e la cui posizione al momento previsto non sia stata fatta presente al giudice di merito o non sia stato possibile appurare, sarà applicata nei confronti della Società di appartenenza dell'atleta in difetto:

- a) la perdita della gara - con il risultato tecnico previsto e con l'attribuzione dei punti vittoria alla squadra avversaria - e un punto di penalizzazione in classifica per ogni gara alla quale lo stesso abbia preso effettivamente parte (se l'irregolarità risulta durante la "stagione regolare" – regular season);
- b) l'estromissione della Società dal prosieguo della manifestazione (se l'irregolarità risulta durante le fasi finali – play off o nelle gare ad eliminazione diretta).

Inoltre, l'Organo giudicante può assumere ulteriori provvedimenti a carico delle Società e degli atleti in difetto.

Art. 59 - Sospensione dell'omologazione per preannuncio di reclamo

1. Qualora sia stato presentato, da parte di una o ambedue le squadre, un preannuncio di reclamo nei termini e con le modalità di cui al successivo art. 76, il giudice sospende ogni decisione in merito alla gara in oggetto in attesa di ricevere il reclamo preannunciato.

2. Contestualmente, però, in base a quanto emerge dagli atti ufficiali provvederà ad assumere i provvedimenti disciplinari ritenuti necessari che sono immediatamente esecutivi a prescindere dall'esito del reclamo.

3. Successivamente il giudice provvederà a deliberare sul reclamo o, qualora lo stesso non sia stato presentato nei termini e con le modalità previste, a sciogliere la riserva e a pronunciarsi in merito all'omologazione della gara.

Art. 60 - Sospensione dell'omologazione per accertamenti. Assunzione dei provvedimenti disciplinari

1. Se dagli atti ufficiali emerge la necessità di compiere accertamenti sull'andamento della gara o sulla posizione dei tesserati, il giudice può rinviare l'omologazione della gara in oggetto assumendo, però, contestualmente i relativi provvedimenti disciplinari, avverso le Società ed i tesserati.

Sezione II - Norme particolari per gli sport individuali

Art. 61 - Applicabilità delle norme negli sport individuali

1. Le norme del presente Regolamento di giustizia sportiva si applicano agli sport individuali con le limitazioni e le specificità proprie dei Regolamenti tecnici di ciascuna disciplina sportiva e secondo le precisazioni degli articoli seguenti.

Art. 62 - Omologazione dei risultati

1. Negli sport individuali l'omologazione dei risultati e delle singole competizioni spetta al giudice di gara o alla giuria secondo quanto previsto dai rispettivi Regolamenti.

2. L'impugnazione di tali deliberazioni è di competenza degli Organi giudicanti ovvero degli Organi tecnici, se dai primi delegati, previsti per ciascuna disciplina sportiva e va proposta coi tempi e le modalità contemplate nei rispettivi Regolamenti.

Art. 63 - Assunzione dei provvedimenti tecnico-disciplinari

1. È di competenza dei giudici di gara e/o delle giurie di cui all'articolo precedente, l'assunzione di provvedimenti tecnico-disciplinari limitati alla singola competizione o all'intera manifestazione, anche se la stessa si svolge in più giorni.

2. Il ricorso avverso tali provvedimenti va proposto agli Organi giudicanti ovvero agli Organi tecnici, se dai primi delegati previsti per ciascuna disciplina sportiva coi tempi, le modalità e le procedure contemplate nei rispettivi Regolamenti.

Art. 64 - Ricorsi per legittimità

1. I provvedimenti di cui agli articoli precedenti sono definitivi. È ammesso ricorso solo per motivi di legittimità alla CNGS nei termini e con le modalità di cui al presente Regolamento. La CNGS se accoglie, anche parzialmente il ricorso rimette gli atti alla CNG per la pronuncia definitiva.

Art. 65 - Sanzioni oltre la durata della manifestazione

1. Qualora nel corso delle manifestazioni relative a sport individuali si verificano da parte di Società, dirigenti, tecnici e atleti comportamenti che necessitano di sanzioni disciplinari che vadano oltre la durata della rispettiva manifestazione, il giudice o la giuria rimette gli atti all'Organo disciplinare di primo grado (CTG, CRG, CNG) della struttura CSI che ha organizzato la manifestazione per i provvedimenti di competenza.

2. Le procedure per l'assunzione di tali provvedimenti e la loro eventuale impugnazione sono quelle previste dal presente Regolamento.

Sezione III - Sul reclamo

Art. 66 - Presentazione dei reclami

1. I reclami vanno presentati all'Organo di prima istanza in relazione alla disputa delle gare, alla regolarità delle stesse e alla posizione dei giocatori che vi hanno preso parte. Hanno titolo a presentare reclamo solo ed esclusivamente le Società sportive per le gare che le stesse hanno disputato o avrebbero dovuto disputare.

Art. 67 - Preannuncio di reclamo

- 1.** La Società sportiva che intende proporre un reclamo deve preventivamente redigere un preannuncio di reclamo da presentare all'arbitro al termine della gara in questione o, in alternativa, al giudice di merito o alla segreteria del Comitato CSI entro e non oltre le ore 20:00 del giorno successivo alla gara (o del primo giorno non festivo).
- 2.** Legittimati a sottoscrivere il preannuncio di reclamo da presentare all'arbitro sono il dirigente accompagnatore o, in difetto, il capitano della squadra.
- 3.** Legittimato a sottoscrivere il preannuncio di reclamo inviato direttamente al giudice di merito o alla segreteria del Comitato è il legale rappresentante della Società o suo delegato (copia della delega va acclusa al preannuncio a pena di inammissibilità).
- 4.** Il preannuncio di reclamo può essere inviato al giudice di merito o alla segreteria del Comitato attraverso una delle seguenti modalità: consegna diretta in Comitato, invio a mezzo telegramma, e-mail (o PEC se disponibile). È escluso l'invio tramite posta, ivi compresa quella celere, prioritaria e raccomandata.

Art. 68 - Motivazione del reclamo

- 1.** Le motivazioni del reclamo devono essere presentate all'Organo di giustizia sportiva competente entro il terzo giorno dalla disputa della gara con le modalità previste dal presente regolamento; se il terzo giorno cade in giorno festivo il termine si intende spostato al primo giorno non festivo utile.
- 2.** Reclami su eventuale posizione irregolare degli atleti vanno presentati con onere di prova a carico della società reclamante.
- 3.** Il reclamo va sottoscritto dal legale rappresentante con le modalità di cui al precedente art. 22 e, qualora riguardi una gara, deve essere inviato anche alla Società controinteressata.
- 4.** Al reclamo vanno acclusi la relativa tassa, o la ricevuta del suo versamento, e copia del documento che prova l'invio del reclamo alla controparte.

Art. 69 - Modalità per l'invio del reclamo

- 1.** Per l'invio del reclamo all'Organo di giustizia sportiva e alla Società controparte si può utilizzare una delle seguenti modalità:
 - a) consegna diretta, con rilascio della ricevuta da parte del Comitato e/o della Società destinatari;
 - b) raccomandata;
 - c) e-mail o PEC: gli atti vanno inviati all'indirizzo e-mail del Comitato dall'indirizzo e-mail (o PEC se disponibile) notificato al CSI all'atto dell'affiliazione e/o dell'iscrizione alla manifestazione. Per quanto riguarda la notifica alla controparte, tale compito viene assolto con l'invio all'indirizzo e-mail della stessa, notificato al CSI all'atto dell'affiliazione e/o dell'iscrizione alla manifestazione.
- 2.** La tassa reclamo, se non acclusa agli atti inviati, va versata direttamente alla segreteria del Comitato.

Art. 70 - Termini per la definizione dei reclami

- 1.** L'Organo di primo grado deve pronunciarsi su ogni reclamo entro il termine di 5 giorni dal suo ricevimento; qualora fosse impossibilitato a farlo per motivi di forza maggiore o per l'allungamento dell'istruttoria, la Commissione giudicante competente, dispone la rinnovazione stabilendo un ulteriore termine mediante la pubblicazione sul Comunicato Ufficiale.

2. L'Organo di giustizia sportiva deve comunque pronunciarsi prima che si concluda la manifestazione o la fase intermedia propedeutica ad una fase successiva del torneo cui l'istanza si riferisce. In caso contrario, il Presidente della struttura che organizza la fase interessata al risultato del reclamo, sospende il proseguimento dell'attività e impone un termine massimo di 5 giorni all'Organo giudicante per la pronuncia. In difetto rimette il caso alla II Sezione della Procura Associativa la quale, se ne accoglie le motivazioni, lo assegna entro 24 ore ad un Organo di giustizia sportiva di pari livello di un altro Comitato o di un'altra regione o, se si tratta di una CNG monocratica, ad un'altra CNG per l'immediata pronuncia.

3. L'inerzia degli Organi giudicanti può comportare l'apertura di un fascicolo disciplinare presso la I Sezione della Procura Associativa nei confronti dei componenti responsabili, per l'eventuale deferimento al Collegio nazionale dei Probiviri.

Sezione IV - Norme particolari per le fasi finali (locali, regionali, inter-regionali e nazionali)

Art.71 - Modifica dei termini

1. In occasione delle fasi finali a livello locale, di quelle regionali, interregionali e nazionali anche se le stesse vengono svolte col sistema del concentramento, si applicano le procedure e funzionano gli Organi di giustizia sportiva previsti per l'attività sportiva ordinaria con assoluta esclusione delle modalità per i concentramenti di cui al precedente art. 10 comma 4.

2. In occasione delle fasi finali a livello locale/regionale/interregionale/nazionale le strutture associative preposte possono fissare termini abbreviati scegliendo una delle modalità di cui all'art. 72.

3. Le abbreviazioni dei termini vanno portate a conoscenza di tutti gli interessati mediante la loro pubblicazione sui Comunicati Ufficiali del Comitato.

Art. 72 - Termini per le fasi finali

1. I termini per le fasi finali locali, regionali, interregionali e nazionali che si svolgono col sistema dei calendari articolati su più settimane sono così fissati:

- preannuncio di reclamo: entro le ore 20:00 del giorno successivo alla gara;
- invio del reclamo entro 2 giorni dallo svolgimento della gara;
- invio delle ulteriori impugnazioni: entro il girone successivo la pubblicazione del Comunicato Ufficiale.

2. I termini per le fasi finali locali, regionali, interregionali e nazionali che si svolgono col sistema residenziale e/o del concentramento vengono così fissati:

- preannuncio del reclamo: entro 30 minuti dalla conclusione della gara cui si riferisce;
- presentazione del reclamo: entro 90 minuti dalla conclusione della gara cui si riferisce;
- invio delle ulteriori impugnazioni: entro 60 minuti dalla notifica del Comunicato Ufficiale.

Sezione V - Le procedure - Gli atti dei procedimenti

Art. 73 - Direzione delle gare, referti e rapporti di gara

1. Le gare organizzate dal CSI sono dirette da arbitri, da gruppi di arbitri o da giurie, regolarmente designati dall'organo a ciò preposto per la specifica attività.

2. Al termine della gara l'arbitro, in caso di designazione di più arbitri il 1° arbitro e in caso di designa-

zione di giurie il Presidente della giuria, redige il referto arbitrale il quale è una relazione sull'andamento della gara con l'indicazione del risultato finale della stessa. Il referto è compilato secondo le modalità proprie previste per ciascuna disciplina sportiva; qualora materialmente venga compilato da un altro arbitro o da un tesserato messo a disposizione da una delle Società, il referto viene controllato e vidimato mediante sottoscrizione da parte del 1° arbitro o del Presidente della giuria.

3. Il referto è completato dal rapporto di gara nel quale vanno riportate tutte le notizie relative all'andamento della gara, i provvedimenti disciplinari assunti, gli eventuali incidenti avvenuti e ogni altra utile notizia relativa alla gara stessa.

4. Il rapporto, secondo le modalità proprie di ciascuna disciplina sportiva, può fare parte integrante del referto o costituire un autonomo documento.

5. Al referto e al rapporto vanno allegati gli elenchi dei tesserati (atleti, dirigenti, tecnici) delle due squadre che hanno preso parte alla gara.

6. Gli altri arbitri o giudici di gara, tenuto conto delle indicazioni delle singole discipline sportive, compilano la parte del referto a loro riservata o, se le regole specifiche non lo contemplano, possono integrare lo stesso con proprie autonome osservazioni.

7. In mancanza di arbitri, gruppi di arbitri o giurie o in caso di mancata designazione degli stessi, le gare organizzate dal CSI possono essere dirette da tesserati di società sportive (Arbitro di società) affiliate al CSI. In tal caso l'Arbitro di società non può fungere, durante l'arbitraggio, da consulente/allenatore/dirigente/atleta per la propria Società con evidente inopportunità di ampliare il suo operato in campo con consigli, suggerimenti ad atleti, impostazioni tecniche, decisioni su sostituzioni. L'Arbitro di società è tenuto ad osservare le norme di cui al presente articolo e ad ispirare la sua condotta ai principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva, anche in considerazione del ruolo sportivo ed educativo ricoperto. L'Arbitro di società è soggetto alla competenza degli organi di giustizia sportiva e l'attività da lui prestata non rientra nelle limitazioni di cui all'art. 8 commi 2 e 3 del presente regolamento.

Art. 74 - I commissari di campo

1. I commissari di campo ufficialmente designati per visionare la gara inviano al competente giudice il loro rapporto compilato su appositi modelli.

2. I dirigenti del CSI presenti sul campo, ivi compresi i responsabili arbitrali intervenuti per visionare gli arbitri, qualora lo ritengano opportuno o necessario inviano al giudice loro rapporti o relazioni.

3. Tale adempimento è obbligatorio su richiesta del giudice di merito.

Art. 75 - Osservazioni scritte delle Società sportive

1. Le Società sportive possono presentare al giudice di prima istanza osservazioni scritte. Esse sono indicazioni che la Società intende fornire in merito all'andamento della gara o sulla posizione dei tesserati dell'altra squadra.

2. Le osservazioni scritte non costituiscono reclamo né rappresentano l'atto propedeutico allo stesso che è invece il preannuncio di reclamo.

3. Le osservazioni scritte possono essere presentate all'arbitro a fine gara o fatte pervenire al giudice di merito entro le ore 20:00 del giorno successivo alla gara o del primo giorno non festivo attraverso consegna diretta, posta, o e-mail (PEC (se disponibile)).

4. I Comitati possono fornire alle Società sportive appositi modelli per la presentazione delle osservazioni scritte.

Art. 76 - Riserve scritte

1. In caso di rilievi sulle attrezzature, sulla regolarità del campo di gioco o relativamente alla violazione del tempo d'attesa deve essere presentata all'arbitro una riserva scritta prima dell'inizio della gara. Nel caso in cui l'irregolarità si verifichi a gara già iniziata, la riserva va presentata nel momento in cui l'irregolarità viene rilevata. Legittimati a sottoscrivere la riserva scritta sono il dirigente accompagnatore o, in difetto, il capitano della squadra.

2. Per l'inoltro dell'eventuale reclamo va presentato comunque il preannuncio di reclamo con le modalità e nei termini previsti dagli artt. 67 e seguenti del presente Regolamento.

Art. 77 - Fonti per l'amministrazione della giustizia sportiva

1. I referti e i rapporti costituiscono fonte privilegiata ma non esclusiva di prova. Il giudice competente assume le sue decisioni valutando i rapporti e i referti di gara, le relazioni dei commissari di campo e le osservazioni scritte presentate dalle Società, tenendo presenti la natura, gli autori e gli obiettivi che ciascuno di questi documenti rappresentano.

2. Ai soli fini dell'assunzione dei provvedimenti disciplinari e ad insindacabile giudizio degli organi giudicanti, ivi compresa l'identificazione dei responsabili di singoli atti, sono ammesse prove audiovisive anche se fornite dalle parti, a condizione che offrano piena garanzia tecnica o documentale.

Capo VII - Sanzioni

Sezione I - Principi informativi

Art. 78 - Finalità delle sanzioni

1. Le sanzioni assunte in relazione a fatti accaduti nel corso dell'attività sportiva hanno il compito di ristabilire il rispetto delle regole e di censurare fatti e comportamenti che ostacolano la realizzazione nello sport del progetto sportivo ed educativo dell'Associazione. In questo contesto esse hanno il compito di richiamare al rispetto delle regole e non soltanto di punire coloro che le violano; pertanto devono essere assunte tenendo presenti la qualità delle persone coinvolte e avendo come obiettivo il loro corretto reinserimento nel circuito delle attività del CSI.

Art. 79 - Poteri disciplinari

1. Gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dagli ufficiali di gara.

2. Gli Organi giudicanti possono applicare le sanzioni disciplinari anche congiuntamente.

3. In aggiunta alle sanzioni disciplinari, gli Organi della giustizia sportiva possono imporre prescrizioni dirette a garantire l'esecuzione delle sanzioni stesse.

Art. 80 - Circostanze aggravanti e circostanze attenuanti

1. La sanzione disciplinare da adottare nei confronti delle Società sportive o dei tesserati è aumentata

fino al doppio o diminuita fino alla metà qualora dall'esame dei fatti risultino essersi verificate circostanze che aggravano o attenuano la responsabilità dell'agente.

2. Aggravano la sanzione le seguenti circostanze:

- avere con il proprio comportamento generato rilevanti conseguenze;
- avere tenuto comportamento irregolare in circostanza di precedente squalifica;
- avere con la propria azione od omissione creato turbativa dell'ordine pubblico;
- avere omesso di svolgere funzioni proprie del ruolo ricoperto.

3. Diminuiscono la sanzione le seguenti circostanze:

- avere agito in seguito a grave provocazione subita;
- avere agito per reazione ad un fatto ingiusto posto in essere da un avversario;
- essersi adoperato per attenuare le conseguenze di un proprio atto scorretto.

4. L'organo giudicante può altresì prendere in considerazione circostanze diverse qualora le ritenga tali da giustificare un aumento o una diminuzione della sanzione.

5. Quando concorrono insieme circostanze aggravanti e circostanze attenuanti e le une sono ritenute prevalenti sulle altre, o viceversa, si fa luogo solo agli aumenti o alle diminuzioni di sanzione stabiliti dalle circostanze ritenute prevalenti. In caso di equivalenza fra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti si applica la sanzione che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna delle circostanze. Qualora non sia possibile applicare l'aumento o la diminuzione della sanzione, è applicata la sanzione superiore o inferiore prevista dai successivi artt. 81 e 92.

6. La sanzione è aggravata sino al doppio per i dirigenti di squadre giovanili che si rendono protagonisti di comportamenti non consoni al proprio ruolo.

Sezione II - Sanzioni a carico dei tesserati

Art. 81 - Le sanzioni per i tesserati

1. A carico dei tesserati del CSI che svolgono o partecipano all'attività sportiva - atleti, dirigenti, tecnici - possono essere assunte, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi, le seguenti sanzioni:

- a) ammonizione;
- b) ammonizione con diffida;
- c) squalifica sino a 12 giornate effettive di gara;
- d) squalifica a tempo: sino ad un massimo di 2 anni per i tesserati che al momento dell'infrazione non abbiano compiuto 18 anni, sino ad un massimo di 4 anni per i tesserati che al momento dell'infrazione abbiano già compiuto 18 anni;
- e) non assegnazione o revoca del titolo sportivo (sanzione applicabile solo per titoli sportivi conquistati negli sport individuali);
- f) non ammissione o esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni (sanzione applicabile solo per titoli sportivi conquistati negli sport individuali);
- g) radiazione.

2. I Comitati territoriali CSI potranno aderire alle cosiddette "sanzioni alternative" in relazione a quanto previsto dal comma precedente alle lettere c) e d), definendo insieme al Coordinamento Nazionale dell'Attività Sportiva le modalità e le procedure prima dell'inizio dell'evento.

Art. 82 - Emanazione delle sanzioni ed automatismi

1. Tutte le sanzioni devono essere sempre deliberate dal competente Organo di giustizia sportiva e pubblicate sui Comunicati Ufficiali. Tuttavia i Regolamenti tecnici delle singole discipline possono prevedere delle squalifiche automatiche per una sola giornata effettiva di gara al raggiungimento di una serie di ammonizioni o in seguito ad espulsioni o a decisioni arbitrali similari.

2. Gli automatismi devono essere chiaramente indicati nei Regolamenti delle varie manifestazioni con la specificazione chiara del valore delle ammonizioni, e, se previste, delle espulsioni temporanee, e portati a conoscenza delle Società sportive tramite i Comunicati Ufficiali.

3. In caso di recidività in ammonizioni la squalifica per una giornata effettiva di gara non è immediatamente esecutiva come nel caso dell'espulsione. Sono necessarie la declaratoria dell'Organo giudicante e la pubblicazione del Comunicato Ufficiale contenente la sanzione della squalifica.

4. La squalifica automatica nei confronti di un atleta (o l'inibizione di un dirigente) scatta solo quando l'atleta (o il dirigente) sia stato definitivamente "espulso dal campo".

Art. 83 - Esecutività delle sanzioni

1. Fatto salvo il diritto all'appello, qualora ne ricorrano le condizioni, le sanzioni emesse da un Organo di giustizia sportiva del CSI divengono immediatamente esecutive con la pubblicazione sul Comunicato Ufficiale o secondo gli automatismi previsti dal precedente art. 82. La loro efficacia decorre dal giorno successivo, anche se festivo, della presunta conoscenza del Comunicato Ufficiale, salvo diversa e motivata disposizione degli Organi di giustizia sportiva o da quanto previsto, in deroga, dai Regolamenti locali.

2. Nelle fasi finali di una manifestazione, nelle fasi regionali, interregionali e nazionali, l'efficacia delle sanzioni disciplinari decorre con le modalità e nei tempi previsti dal Regolamento della manifestazione e comunque a partire dalle gare successive alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale.

Art. 84 - Sospensione condizionale della pena

1. Nell'attività giovanile fino alla categoria "Ragazzi" (Under 14), si applica automaticamente la sospensione condizionale sino a complessive due giornate nel corso dello stesso anno sportivo; l'applicazione della sospensione condizionale per le squalifiche derivanti da somma di ammonizioni di cui al precedente art. 82 non è automatica ma viene deliberata dal competente giudice.

2. La sospensione condizionale non annulla la sanzione e ha la durata di 3 mesi; se nel corso del periodo di sospensione condizionale il tesserato subisce un'altra sanzione deve scontare sia la prima sia la seconda squalifica.

3. Le sanzioni per le quali si applica la sospensione condizionale vengono conteggiate ai fini della classifica disciplina e "Fair play".

Art. 85 - Ambito di applicabilità delle sanzioni

1. La squalifica sino a 12 giornate ha validità solo per il campionato o torneo, la disciplina e la categoria per la quale è stata inflitta, salvo che sia diversamente stabilito da uno specifico regolamento della manifestazione. Per quanto riguarda le squalifiche derivanti da somma di ammonizioni e/o di sanzioni similari di cui all'art. 82, le stesse vanno scontate nella categoria, campionato o torneo per cui si è ricevuta l'ammonizione o la sanzione che ha fatto scattare la squalifica stessa; tuttavia, nella giornata solare, in cui deve scontare una squalifica, il tesserato non può disputare altre gare nella medesima disciplina sportiva anche se in categorie diverse.

2. Per le manifestazioni o fasi che si svolgono col sistema residenziale e/o del concentramento, che in calendario prevedono l'effettuazione di due o più gare nella stessa giornata solare (stessa disciplina e categoria), la sanzione della squalifica per una giornata di gara si riferisce ad una sola gara effettiva (la prima, in ordine temporale) e non va estesa, quindi, anche alle altre gare effettive della medesima giornata solare.

Art. 86 - Diritto di difesa

1. Prima di irrogare una squalifica uguale o superiore a 3 mesi, o qualora l'arco di tempo della somma delle giornate di squalifica sia uguale o superiore a tre mesi, il competente Organo di giustizia sportiva deve convocare il tesserato interessato prima di procedere alla relativa deliberazione.

2. In tal caso il competente Organo di giustizia sportiva provvederà a sospendere il tesserato stesso in via cautelativa, rinviando a dopo l'audizione - che può avvenire anche in videoconferenza - la quantificazione della sanzione da irrogare.

Art. 87 - Sospensione cautelare

1. La sospensione cautelare è un provvedimento eccezionale che prevede la sospensione dell'atleta o del dirigente dall'attività sportiva e deve essere compiutamente motivato con descrizione, seppure sommaria, del fatto addebitato ed indicazione delle norme violate.

2. La durata della sospensione cautelare non può essere superiore ai trenta giorni dalla data di emissione del provvedimento, pena la sua inefficacia.

3. Il provvedimento di sospensione è inappellabile.

4. I periodi di sospensione già scontati devono essere computati nella sanzione eventualmente irrogata.

Art. 88 - Esecutività delle squalifiche a tempo

1. Le squalifiche a tempo - sino ad un massimo di 2 o 4 anni in considerazione dell'età - si estendono a tutte le manifestazioni della disciplina sportiva per la quale sono state inflitte senza limite alcuno di categoria.

2. Le squalifiche superiori a 3 mesi possono essere estese anche alle altre discipline sportive da parte della CRG o CNG o all'ambito associativo da parte del Collegio regionale o interregionale dei Proibiviri.

3. Gli atti relativi alle squalifiche superiori a 12 mesi vanno inviati dall'Organo che li ha emessi all'Ufficio del Procuratore associativo.

Art. 89 - Squalifiche tra diversi anni sportivi o durante la sospensione dell'attività sportiva

1. Tutte le squalifiche hanno vigore per l'intera loro durata anche in fasi diverse da quelle in cui le stesse sono state comminate, ivi comprese quelle regionali, interregionali e nazionali.

2. Le squalifiche o i residui di squalifica non ancora scontati nell'anno sportivo in cui sono stati irrogati mantengono la loro efficacia nella medesima disciplina anche nell'anno sportivo successivo, purché superiori a 2 giornate effettive di gara, nonostante il tesserato prenda parte nel nuovo anno sportivo ad attività di categoria diversa o si sia tesserato con altra Società sportiva.

3. Per le squalifiche a tempo comminate alla fine dell'anno sportivo o per sospensione temporanea dell'attività, il competente giudice può disporre la loro decorrenza a partire dall'anno sportivo successivo

con esclusione del periodo di sospensione dell'attività, nel rispetto del principio di afflittività della sanzione. A tal proposito col primo Comunicato Ufficiale di ogni anno sportivo, il Comitato deve pubblicare l'elenco dei giocatori che devono ancora scontare delle squalifiche e, per ciascuno di essi, l'entità delle stesse.

4. Per quanto previsto dal presente articolo, i Comitati territoriali possono emanare norme particolari relativamente all'attività ricreativa estiva.

Art. 90 - La clemenza e la riabilitazione

1. Il tesserato che abbia avuta irrogata una sanzione pari o superiore alla metà di quella massima prevista dall'art. 81 (2 o 4 anni in relazione all'età), può chiedere la clemenza al Consiglio nazionale dopo avere scontato almeno la metà della squalifica stessa. Con il provvedimento di clemenza il Consiglio nazionale condona, in tutto o in parte, la sanzione inflitta o la commuta con una sanzione di diversa specie nei limiti previsti dal seguente comma 2. Il provvedimento di clemenza non estingue le sanzioni accessorie previste dallo Statuto, restando quindi fermi i limiti di eleggibilità alle cariche elettive a tutti i livelli dell'Associazione di cui all'art. 56, comma 1, lettera d) dello Statuto.

2. Il provvedimento di clemenza può prevedere da parte del Consiglio nazionale una sanzione alternativa secondo le indicazioni e le proposte riportate nell'eventuale parere favorevole del competente Comitato territoriale.

3. Il tesserato che abbia avuta irrogata una sanzione pari o superiore ad un anno ed abbia scontato interamente il periodo di squalifica, può chiedere la riabilitazione al Consiglio nazionale. Il provvedimento di riabilitazione estingue le sanzioni accessorie, in conformità a quanto previsto all'art. 56, comma 1, lettera d) dello Statuto.

4. Nei casi di radiazione, i provvedimenti di clemenza e di riabilitazione possono essere concessi dal Consiglio nazionale, sentito il parere del Presidente della CNGS, solo se siano decorsi almeno 5 anni dall'adozione della sanzione definitiva.

Art. 91 - La radiazione

1. La radiazione è l'inibizione alla partecipazione ad ogni attività sportiva del Centro Sportivo Italiano.

2. La radiazione potrà essere comminata dagli Organi di giustizia sportiva, informato il Procuratore Associativo in particolare:

- Commissione Giudicante Regionale: per gli illeciti commessi nel corso dell'attività a livello locale nel territorio della regione di propria competenza;
- Commissione Giudicante Nazionale: per gli illeciti commessi nel corso dell'attività regionale o nazionale.

3. La radiazione è prevista come sanzione nel caso di:

1 - Frode sportiva:

- a) chiunque ponga in essere od agevoli atti diretti ad eludere, mediante false attestazioni e documentazioni sull'età ed i requisiti personali, norme di diritto e di limite per la partecipazione a campionati ed altre manifestazioni ufficiali di categoria ovvero per l'assunzione di incarichi associativi;
- b) chiunque offra o prometta denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dal CSI, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie atti fraudolenti volti al medesimo scopo.

2 - Illecito sportivo:

a) Qualunque associato o tesserato che compia o consenta che altri compiano, con qualsiasi mezzo, atti idonei ad alterare lo svolgimento od il risultato di una gara ovvero ad assicurare a sé o ad altri un vantaggio in classifica

3 - Atti di violenza nei confronti dei minori e delle persone diversamente abili.

Chiunque in qualsiasi modo, venga a conoscenza di fatti di cui al presente articolo è tenuto informarne il Procuratore associativo. La radiazione dal CSI deve essere trasmessa al Coni e a tutte le altre Federazioni Sportive Nazionali, per quanto di loro competenza, perché ne abbiano cognizione.

Sezione III - Sanzioni a carico delle società sportive

Art. 92 - Le sanzioni per le Società sportive

1. A carico delle Società possono essere assunte, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi, le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) ammonizione;
- b) ammenda secondo le tabelle annualmente emanate dal Coordinamento Nazionale dell'Attività Sportiva;
- c) gara persa (con il "risultato tecnico" previsto da ciascuna disciplina sportiva o col punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa più favorevole);
- d) squalifica del campo di gara per una o più giornate;
- e) obbligo di giocare una o più partite a porte chiuse;
- f) penalizzazione di 1 o più punti nella classifica; la penalizzazione sul punteggio, che si appalesi inefficace nella stagione sportiva in corso, può essere fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente;
- g) retrocessione all'ultimo posto nella classifica;
- h) non assegnazione o revoca del titolo sportivo (conquistato sul campo col quale si accede ad una ulteriore fase della manifestazione o si ha titolo ad una promozione);
- i) esclusione dalla classifica finale;
- l) estromissione dal Campionato, Torneo o Manifestazione sportiva;
- m) non ammissione o esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni.

Art. 93 - Ambito di applicazione delle sanzioni a carico delle Società

1. Tutte le sanzioni assunte a carico delle Società sportive devono intendersi come esecutive nei confronti delle squadre delle medesime società che partecipano alle singole attività sportive nei confronti delle quali sono state comminate.

2. Tuttavia gli atti dei provvedimenti penalizzazioni in classifica o un'ammenda pari alla metà del limite massimo fissato annualmente dal Coordinamento Nazionale dell'Attività Sportiva, vanno sempre rimessi all'Ufficio del Procuratore associativo il quale valuterà l'opportunità di deferire il caso al competente Collegio regionale o interregionale dei Probiviri per l'eventuale assunzione di provvedimenti disciplinari di natura associativa.

Art. 94 - Prescrizione

1. Le infrazioni disciplinari si prescrivono al termine:

- a) della stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzarle, qualora si tratti di violazioni relative allo svolgimento della gara;

- b) della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzarle, qualora si tratti di illecito sportivo;
- c) della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzarle, in tutti gli altri casi.

2. L'apertura di una inchiesta, formalizzata dal Procuratore sportivo o da altro organismo associativo, interrompe la prescrizione. La prescrizione decorre nuovamente dal momento della interruzione.

Art. 95 - Esclusione della "reformatio in pejus"

1. Le CRG/Sezioni distaccate e la CNG non hanno il potere della "reformatio in pejus" (di aumento) delle sanzioni disciplinari inflitte dagli organi giudicanti che le hanno precedute nel giudizio.

Capo VIII - Sezione studi e documentazione

Art. 96 - Competenze e composizione della Sezione "Studi e Documentazione"

1. La Sezione Studi e Documentazione cura la raccolta delle deliberazioni degli Organi di giustizia sportiva, provvede alla pubblicazione della documentazione necessaria per il funzionamento dei vari Organi, fornisce consulenza e assistenza agli stessi, alle Società e ai tesserati in merito all'amministrazione della giustizia sportiva all'interno del CSI, approva il differimento dei termini nei casi contemplati dal presente Regolamento.

2. Essa cura la formazione specifica degli organi di giustizia sportiva, nonché la stesura e l'aggiornamento dell'elenco dei soggetti qualificati alla funzione di giudice unico nazionale per le manifestazioni interregionali e nazionali. Collabora, altresì, con il Presidente della CNG per l'individuazione e la designazione dei giudici nazionali.

Art. 97 - Composizione della Sezione "Studi e Documentazione"

1. La Sezione Studi e Documentazione è nominata dal Consiglio Nazionale ed è composta da un Coordinatore, che ha la responsabilità del funzionamento della sezione stessa e da esperti e collaboratori il cui numero è determinato in funzione delle esigenze operative.

2. Il mandato della Sezione Studi e Documentazione coincide con quello del Consiglio nazionale che l'ha nominata. La segreteria della Sezione è assicurata dal Coordinamento Nazionale dell'Attività Sportiva d'intesa col suo responsabile.

Capo IX - Norme di coordinamento e chiusura

Art. 98 - Norme integrative

1. Il presente Regolamento di giustizia sportiva è integrato dalle norme generali dell'attività sportiva, in quanto applicabili e compatibili, emanate dal Coordinamento Nazionale dell'Attività Sportiva.

Art. 99 - Coordinamento con la Giustizia Associativa

1. I fatti accertati in sede di amministrazione della giustizia sportiva, quando si concretizzano in fatti associativamente rilevanti sia per modalità o per gravi sanzioni comminate, compresa la recidiva, pone in

capo alle Commissioni giudicanti in tutte le loro composizioni, l'obbligo di inviare gli atti alla I Sezione della Procura Associativa per la valutazione di un deferimento innanzi al Collegio Nazionale dei Probi-viri.

2. La II Sezione della Procura Associativa - Ufficio della Sezione Garanzie ha l'obbligo di vigilare sull'applicazione del comma 1 del presente articolo, segnalando alla I Sezione della Procura Associativa le inadempienze al fine che la stessa valuti l'apertura di un relativo fascicolo disciplinare.

Art. 100 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento di Giustizia sportiva entra in vigore dal 1 settembre 2021.